

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2002

recante modifica della decisione 1999/311/CE relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006)

(2002/601/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 luglio 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo ⁽⁴⁾.
- (2) La regione del Mediterraneo costituisce un'area prioritaria per la Comunità e lo sviluppo politico, economico e sociale dei partner del Mediterraneo costituisce una sfida di dimensioni crescenti.
- (3) È importante proseguire e intensificare la cooperazione avviata nell'ambito del partenariato euromediterraneo stabilito dalla Dichiarazione di Barcellona del 27 novembre 1995.
- (4) La Dichiarazione di Barcellona riconosce che le tradizioni di cultura e civiltà in tutta la regione del Mediterraneo, il dialogo tra tali culture e gli scambi a livello umano, scientifico e tecnologico sono un fattore essenziale per avvicinare i popoli mediterranei, promuovere la comprensione tra di essi e migliorare la percezione che essi hanno gli uni degli altri. Essa mette in rilievo la

natura essenziale dello sviluppo delle risorse umane, sia per quanto concerne l'istruzione e la formazione dei giovani in particolare, sia nell'ambito della cultura, e riconosce il contributo essenziale che la società civile può recare al processo di sviluppo del partenariato euromediterraneo e quale fattore essenziale per una maggiore comprensione e vicinanza tra i popoli.

- (5) La cooperazione euromediterranea nel campo dell'istruzione superiore è uno strumento indispensabile per raggiungere gli obiettivi fondamentali stabiliti nella Dichiarazione di Barcellona e in particolare per sviluppare le risorse umane, promuovere la comprensione fra le culture e il ravvicinamento dei popoli nella regione euromediterranea nonché sviluppare società civili libere e prospere.
- (6) Il 29 aprile 1999, il Consiglio ha adottato la decisione 1999/311/CE relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006) ⁽⁵⁾.
- (7) Il programma Tempus III si è dimostrato uno strumento efficace per la cooperazione strutturale nell'ambito dell'istruzione superiore e per il suo sviluppo, compreso il miglioramento delle risorse umane e delle qualifiche occupazionali. Per il tramite delle università e del personale universitario può anche recare un contributo reale allo sviluppo dell'amministrazione pubblica e delle strutture educative nei paesi potenzialmente beneficiari.
- (8) Estendere l'ambito geografico del programma Tempus III ai paesi e territori del Mediterraneo non membri di cui al regolamento (CE) n. 1488/96 consentirebbe di valorizzare i collaudati punti di forza di tale programma, realizzare economie di scala e favorire la cooperazione regionale nella più estesa regione euromediterranea.

⁽¹⁾ GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 118.

⁽²⁾ Parere reso il 14 maggio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 149 del 21.6.2002, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2698/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 30. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

- (9) È opportuno estendere di sei mesi, fino al 31 dicembre 2006, il periodo coperto dal programma Tempus III senza adeguare le disposizioni finanziarie, poiché tale periodo corrisponde alle prospettive finanziarie nonché a quello degli altri principali programmi della Comunità in materia d'istruzione e formazione.
- (10) Le misure necessarie per l'attuazione del programma Tempus III sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (11) La decisione 1999/311/CE dovrebbe pertanto essere modificata,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 1999/311/CE è così modificata:

- 1) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Durata di Tempus III

La terza fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (in seguito denominata Tempus III) è adottata per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

Paesi beneficiari potenziali

1. Tempus III riguarda i paesi beneficiari di cui al regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (*), i nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e la Mongolia di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio del 29 dicembre 1999, relativo alla prestazione di assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (**), nonché i paesi del Mediterraneo e i territori non membri elencati nel regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio del 23 luglio 1996 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (***). Tali paesi e territori sono in prosieguo denominati paesi potenziali beneficiari.

2. Basandosi su una valutazione della situazione specifica di ciascun paese, la Commissione, con le procedure previste nei regolamenti di cui al paragrafo 1, conviene con i paesi beneficiari potenziali se questi debbano partecipare a Tempus III e il carattere e le condizioni della loro partecipa-

zione. Le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, si applicano ai paesi potenziali beneficiari che non partecipano a Tempus III.

(*) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2415/2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 3).

(**) GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1.

(***) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2698/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1).»;

- 2) Gli articoli 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 5

Obiettivi

1. L'obiettivo di Tempus III, annoverabile tra gli obiettivi e gli orientamenti generali dei regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e in complementarità con i programmi e gli approcci settoriali che ne derivano, consiste nel promuovere lo sviluppo di sistemi di istruzione superiore nei paesi potenziali beneficiari, attraverso la cooperazione, quanto più equilibrata possibile, con partner di tutti gli Stati membri.

2. In particolare, Tempus III ha lo scopo di:

- promuovere la comprensione tra le culture e il loro ravvicinamento e lo sviluppo di società civili libere e prospere, nonché
- facilitare l'adeguamento e lo sviluppo dell'istruzione superiore per meglio rispondere agli imperativi socio-economici e culturali dei paesi beneficiari potenziali, affrontando questioni relative:
 - allo sviluppo e alla revisione dei programmi di studio nei settori prioritari;
 - alla riforma e allo sviluppo delle strutture e delle istituzioni nell'ambito dell'istruzione superiore e della loro gestione;
 - allo sviluppo di una formazione destinata a conferire qualifiche per sopperire a specifiche carenze di specializzazione a livello superiore nel contesto della riforma economica e dello sviluppo, in particolare mediante migliori e più estesi legami con l'industria;
 - al contributo dell'istruzione superiore e della formazione alla cittadinanza e al rafforzamento della democrazia.

3. Nel perseguire gli obiettivi del programma Tempus III, la Commissione applica la politica generale della Comunità in materia di pari opportunità per uomini e donne. La Commissione garantisce altresì che nessun gruppo di cittadini venga escluso o svantaggiato.

Articolo 6

Dialogo con i paesi potenziali beneficiari

La Commissione concorda con le autorità competenti di ciascun paese beneficiario potenziale gli obiettivi e le priorità dettagliati per il ruolo di Tempus III sulla base degli obiettivi del programma e delle disposizioni dell'allegato e, in particolare, coerentemente con:

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- a) gli obiettivi generali dei regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- b) la politica economica, sociale ed educativa di ciascun paese beneficiario potenziale;
- c) la necessità di raggiungere un adeguato equilibrio tra i settori selezionati come prioritari e le risorse destinate a Tempus III.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione attua Tempus III conformemente alle disposizioni dell'allegato, in base agli orientamenti particolareggiati da adottare ogni anno e secondo gli obiettivi e priorità dettagliati concordati con le autorità competenti di ciascun paese potenziale beneficiario in conformità dell'articolo 6.

2. In particolare, il comitato di cui ai paragrafi 4 e 5 assiste la Commissione nell'attuazione del programma in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5 e coordina i suoi lavori con altri comitati di programma istituiti nel settore dell'istruzione (Socrates) e formazione (Leonardo).

3. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relativamente ai seguenti punti sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 4:

- a) gli orientamenti generali che guidano Tempus III;
- b) le procedure di selezione e gli orientamenti generali per il sostegno finanziario che verrà fornito dalla Comunità (importi, durata e destinatari dell'assistenza);
- c) le questioni riguardanti l'equilibrio generale di Tempus III, compresa la ripartizione tra i vari tipi di azioni;
- d) gli obiettivi e le priorità dettagliati da concordare con le autorità competenti di ciascun paese beneficiario potenziale;
- e) le modalità per la verifica e la valutazione di Tempus III.

4. La Commissione è assistita da un comitato.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

5. Inoltre la Commissione può consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente l'attuazione di Tempus III, inclusa la relazione annuale.

In tal caso si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.»;

3) Gli articoli 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 9

Collegamenti con altre azioni comunitarie

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della presente decisione e, se applicabile, alla procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2666/2000, all'articolo 13 del regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1488/96, nell'ambito dei limiti stabiliti dalle decisioni annuali di bilancio, la Commissione provvede affinché Tempus III sia coerente e, se necessario, complementare con le altre azioni intraprese a livello comunitario, sia all'interno della Comunità che nell'ambito dell'assistenza ai paesi potenziali beneficiari, con particolare riguardo alle attività della Fondazione europea per la formazione professionale.

Articolo 10

Coordinamento con le azioni di paesi terzi

1. La Commissione provvede all'opportuno coordinamento con le azioni intraprese da paesi terzi (*), oppure da università e imprese di questi paesi, concernenti lo stesso settore di Tempus III, compresa, se del caso, la loro partecipazione ai progetti di Tempus III.

2. Tale partecipazione può assumere diverse forme, tra cui una o più delle seguenti:

- a) partecipazione ai progetti di Tempus III mediante il cofinanziamento;
- b) utilizzazione dei meccanismi di Tempus III per orientare azioni di scambio finanziate bilateralmente;
- c) coordinamento di Tempus III con iniziative nazionali aventi scopi analoghi, ma finanziate e dirette separatamente;
- d) reciproco scambio di informazione su tutte le iniziative pertinenti prese nel settore.

(*) Detti paesi comprendono i membri del Gruppo dei 24 che non siano Stati membri della Comunità, la Repubblica di Cipro e Malta, nonché i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale; la partecipazione verte su progetti con i paesi non associati dell'Europa centrale e orientale potenziali beneficiari del programma Phare e con i paesi che la Comunità decidesse successivamente di includere.»;

- 4) All'articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Entro il 30 giugno 2004, la Commissione presenta una relazione intermedia contenente i risultati della valutazione, corredata, se del caso, da una proposta di proseguimento o di adeguamento di Tempus III per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2007.»;
- 5) Nell'allegato, il testo della voce «Borse individuali» è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il giorno della sua adozione.

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

ALLEGATO

«Borse individuali

La Comunità europea sosterrà anche, oltre ai progetti europei comuni e alle misure strutturali e/o complementari, l'erogazione di borse individuali a docenti, ricercatori, formatori, amministratori di università, alti funzionari dei ministeri, amministratori dei sistemi di istruzione e altri esperti in materia di formazione, provenienti da paesi beneficiari potenziali o dalla Comunità, per visite destinate alla promozione della qualità, dello sviluppo e della ristrutturazione dell'istruzione e della formazione superiori nei paesi beneficiari potenziali.

Le visite potranno in particolare coprire i settori seguenti:

- sviluppo di corsi e materiali didattici,
 - sviluppo del personale, in particolare attraverso periodi di riciclaggio e tirocini nell'industria,
 - missioni di istruzione, ricerca e formazione,
 - attività volte a sostenere lo sviluppo dell'istruzione superiore,
 - partecipazione alle attività di associazioni europee, in particolare associazioni universitarie.»
-